

È quanto ha recentemente chiarito la Commissione tributaria provinciale di Modena

Interpelli, atti non impugnabili

Neanche se il comune rigetta in toto le tesi dei ricorrenti

DI LUCIANO CATANIA

L'interpello, prodotto ai sensi del Titolo I del dl 156/2015, non produce atti autonomamente impugnabili di fronte alla commissione tributaria, nemmeno se il comune rigetta integralmente l'interpretazione del contribuente. L'ha recentemente chiarito la Ctp Modena (sent. 308 del 12/6/2018) dichiarando inammissibile un ricorso avverso il rigetto di un'interpretazione in materia di tassa rifiuti, prospettata da un contribuente, in un interpello. Secondo i giudici modenesi, la risposta all'interpello non è atto autonomamente impugnabile né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale, poiché inidoneo ad «attivare gli interessi immediati del destinatario ad insorgere giudizialmente contro di esso per evitare effetti lesivi della propria sfera giuridica». Il ministero delle finanze (con risoluzione 1/Dpf del 29/1/2002) aveva già precisato che la competenza a pronunciarsi riguardo all'interpello concernente l'applicazione di fiscalità locale spetta esclusivamente a regioni, province e comuni. Il Mef fu destinatario di un'istanza d'interpello, in materia di Ici, secondo l'ipotesi che potesse rientrare tra le competenze del dipartimento per le politiche fiscali-ufficio federalismo fiscale. Il dipartimento precisò che quando l'interpello concerne l'applicazione di disposizioni normative in materia di tributi locali, la competenza è attribuita esclusivamente all'ente locale, poiché titolare della potestà d'imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo. L'ente locale, quindi, è l'unico soggetto giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protractosi oltre il termine di legge, dalla presentazione dell'istanza. Il comune o la provincia non potrà emettere, se non a pena di nullità, atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in difformità della risposta fornita, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. Un'eventuale risposta del dipartimento non potrebbe essere vincolante per l'ente locale ad adeguarsi alle determinazioni assunte sulla questione prospettata, con possibili riflessi anche sul bilancio. Gli enti locali hanno avuto tempo fino al giugno 2016 per adeguare i propri statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla riforma dell'istituto dell'interpello. Qualora non lo

Sgomberi, così la direttiva per attuare la circolare

Il 1 settembre 2018 il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare sulle occupazioni abusive di immobili, per migliorare l'efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno. Una possibile direttiva per l'attuazione.

COMUNE DI _____

Oggetto: circolare Min. Interno 1.9.2018 - occupazioni abusive - direttiva.

Visto il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017, che ha introdotto alcune significative innovazioni volte al superamento del fenomeno delle occupazioni abusive d'immobili;

Viste le circolari-direttive del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2017, al fine di evitare nuove occupazioni abusive di immobili, e del 1° settembre 2017, al fine di dare impulso alla ricerca interistituzionale di soluzioni e di risposte al fenomeno maggiormente strutturate;

Vista la recente circolare emessa dal Ministero del 1° settembre 2018 per contrastare più efficacemente il fenomeno in argomento;

Rilevato che la suddetta circolare dispone «di effettuare ogni possibile censimento degli occupanti arbitrari, che deve essere condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'esecuzione dello sgombero».

Considerato che i suddetti adempimenti sono necessari al fine di consentire ai Prefetti, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 14/2017, l'individuazione di una scala di priorità nella programmazione degli sgomberi, tenendo della «tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale».

Tanto premesso, nell'esercizio delle prerogative e delle competenze di cui agli articoli artt. 50 e 54 TuoeL dlgs n. 267/2000, dispone quanto segue.

Il Comando/Ufficio di Polizia locale dovrà procedere sollecitamente e, comunque, entro e non oltre (...) giorni all'identificazione degli occupanti abusivi d'immobili privati e all'accertamento della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza all'interno degli stessi di minori o di altre persone in condizioni di fragilità.

Quindi, i Servizi sociali, entro e non oltre (...) giorni dal ricevimento dei dati e delle informazioni fornite dalla P.L., dovranno procedere, anche con l'ausilio della Guardia di Fi-

nanza, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e di permanenza sul territorio nazionale degli occupanti abusivi.

Qualora all'esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall'esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali dovranno attivare specifici interventi avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell'Ente civico e alla peculiarità di ogni singolo caso. Al contempo, in funzione della fase successiva allo sgombero, i Servizi sociali dovranno individuare e proporre all'Amministrazione comunale le soluzioni che possano permettere via

via di sostenere i percorsi d'inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all'interno di complessive strategie di intervento previste dai piani sociali regionali. In ogni caso, i Servizi suddetti, da un lato, dovranno informare costantemente lo scrivente e gli Assessori di riferimento in ordine l'attuazione della presente direttiva e, dall'altro, dovranno operare in stretto contatto con l'UTG - Prefettura di _____, che legge per conoscenza, al fine di notificare il Ministero dell'Interno per quanto richiesto nella citata circolare.

Si precisa, fine, che la presente direttiva costituisce obiettivo di performance che dovrà essere oggetto di valutazione dei responsabili dei servizi da parte del NIV/OIV che legge per conoscenza. Il Sindaco

a cura di Eugenio De Carlo



Pagina a cura di



Contratti, un pieno di novità

La nuova stagione contrattuale presenta diversi aspetti innovativi che impattano nell'impianto organizzativo degli enti locali. Non si tratta soltanto di questioni di carattere retributivo, quanto invece, di scelte di carattere organizzativo e gestionale che, inevitabilmente, determinano sia l'efficacia dell'azione amministrativa, sia le stesse «politiche retributive». Faccio riferimento, a ciò che l'art. 68, comma 2, lettera b), definisce «performance organizzativa». L'espressione non è nuova. E per la prima volta è stata utilizzata, nel nostro ordinamento, nel dl 150/2009 che la ripete ben 15 volte, con un significato, peraltro, enfatizzato dopo le modifiche apportate al testo nel 2017. Il nuovo Ccnl, dunque richiama dei termini che hanno una loro specifica, ma non per questo chiara, collocazione all'interno della norma che disciplina il sistema di valutazione. Ciò che è necessario, dunque, è conseguire una «visione di sistema» e riuscire ad attribuire un corretto significato non soltanto alle espressioni «performance organizzativa» e «performance individuale», ma anche a «obiettivi generali» e «obiettivi specifici». Che relazione c'è tra la performance e gli obiettivi? La questione non è di poco conto, soprattutto se si ha intenzione (come sarebbe corretto e opportuno) di adottare un modello di programmazione unitario e integrato che comprenda tutte le fasi, dal Dup alla valutazione individuale.

A tal fine può essere utile il richiamo all'art. 3 del dl 150/2009 che al comma 4 afferma: «Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi», nonché l'art. 7 che, al comma 1, lettera c), afferma, tra l'altro, che la valutazione della performance è svolta «dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis». Dove l'art. 8 richiama gli «ambiti di misurazione» e l'art. 19-bis (sulla cui applicabilità negli enti locali si discute) fa esplicito riferimento alla «partecipazione dei cittadini e degli altri utenti» nel processo valutativo. La stagione contrattuale è quindi l'occasione per razionalizzare il sistema di valutazione, troppo spesso inteso come «giudizio» sul comportamento individuale di dipendenti o dirigenti. È necessario, invece, che ogni ente definisca un «cruscotto» di indicatori o aspettative di risultato, da cui discenda, per tutti i dipendenti, il riconoscimento di una parte della premialità: quella collegata alla performance organizzativa.

Santo Fabiano